

**D.M. 19/8/1996 – TIT. II. SCHERMI CINEMATOGRAFICI
NOTA MINISTERO INTERNO. PROT. N. P688/4109. SOTT. 53**

Ministero dell'Interno

Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi

Servizio tecnico centrale

Ispettorato insediamenti civili,
commerciali, artigianali ed industriali

Oggetto: D.M. 19 agosto 1996 – Classificazione ai fini della reazione al fuoco degli schermi cinematografici – Quesito.

Con il D.M. 19 agosto 1996 sono state emanate norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i locali di spettacolo ed intrattenimento, aggiornando e modificando, ove necessario, la precedente normativa in materia.

Per quanto attiene le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegarsi nei predetti locali, le disposizioni a suo tempo emanate con i decreti 8 luglio 1983, 28 agosto 1984 e 4 febbraio 1985, sono state riproposte in maniera organica, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni, al Titolo II del D.M. 19 agosto 1996 (punti 2. 3.3, - 2, 3.4, - 2, 3.5).

Ciò premesso, si precisa (ribadendo quanto già chiarito con lettera-circolare n. 3588/4109 del 3 marzo 1990) che i materiali che ai sensi del D.M. 19 agosto 1996 (Titolo II) sono soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco, sono da intendersi solo quelli impiegati:

- a) Nella costruzione dei locali (pavimentazione, pareti, coperture, soffitti e loro relativi rivestimenti).
- b) Per la realizzazione delle scene.
- c) Per l'arredamento. Limitatamente ai tendaggi, poltrone, mobili imbottiti e sedili.

PERTANTO GLI SCHERMI CINEMATOGRAFICI, NON ESSENDO RICOMPRESI TRA I MATERIALI SOPRAELENCATI, NON SONO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO.

IL Dirigente del servizio tecnico centrale
(D'Errico)